Parco del Mincio
Mantova - Lombardia - Italia

Ente Parco del Mincio
Piazza Porta Giulia, 10
46100 MANTOVA
Tel 0376.22831
Fax 0376.362657

I BOSCHI E GLI ALTRI ELEMENTI DEL VERDE TERRITORIALE definizione e caratterizzazione

GRUPPO DI LAVORO

Nicola Gallinaro – Dottore forestale – soggetto capofila
Davide Lini – Dottore forestale e ambientale
Elisa Carturan – Dottore forestale e ambientale
Niccolò Mapelli – Dottore agronomo

PER IL PARCO

Mariacristina Virgili – Dottore forestale – Responsabile del procedimento

1. INTRODUZIONE 2

2. INQUADRAMENTO GIURIDICO 2

2.1 Definizioni significative di Bosco 3

2.2 Definizione giuridica di Bosco data dal Legislatore Statale 5

2.3 Definizione di Bosco data dal Legislatore Regionale 6

2.4 Definizione di Bosco secondo il Piano di Indirizzo Forestale 8

2.5 Considerazioni conclusive 10

2.6 Proposte operative 11

3. LE ALTRE FORMAZIONI ARBOREE 13

3.1 L'arboricoltura da legno o le coltivazioni legnose di lungo periodo 13

3.2 Le formazioni lineari 14

3.3 Altri elementi verdi 18

1. INTRODUZIONE

La pianificazione territoriale ha recentemente introdotto il concetto di **Sistema Verde Territoriale**. Si intende con questa espressione l'insieme dei vari ecosistemi vegetali, naturali, naturalizzati o di origine antropica, che vanno a costituire il paesaggio di un determinato ambito territoriale e, come sistema unitario, ne determinano la stabilità ecologica.

Il sistema verde territoriale rappresenta uno degli elementi fondamentali su cui strutturare la pianificazione del sistema territoriale, non solo per il suo valore ecologico e biologico, ma anche per quello che rappresenta in termini di cultura, identità e storia del territorio.

A livello di relazione tra sistema verde e territorio quello che si viene a valutare non è più il verde come formazione vegetale in sé, ma il ruolo e la funzione che questo sistema esercita nel contesto territoriale, in rapporto con i sistemi insediativo e produttivo, ovvero, introducendo un concetto recente, i **servizi ecosistemici** che esso può erogare.

L'interpretazione e la valutazione di questo ruolo e di queste relazioni si sviluppa attorno al concetto di multifunzionalità. Il sistema verde, nelle sue diverse componenti, offre servizi e beni di varia natura: da quelli tradizionalmente riconosciuti come le funzioni produttiva e di protezione idrogeologica a quelli di maggiore attualità, come le funzioni ecologico-ambientali e sociali.

Al di là del concetto ecologico e pianificatorio che può valutare il verde nel territorio come un tutt'uno, le necessità amministrative e giuridiche nella gestione di tale verde, impongono di qualificare ciascuna tipologia di elementi componenti con una definizione ben precisa.

2. INQUADRAMENTO GIURIDICO

Una definizione giuridica di bosco, valida universalmente, a prescindere dalla funzione che si attribuisce allo stesso ed alla realtà territoriale in cui insiste (zona altimetrica, pianura invece di montagna, area alpina piuttosto che

mediterranea), è sempre stata complessa e difficoltosa, tanto che anche le leggi forestali del 1877 e del 1923 non fornivano alcuna definizione specifica di bosco.

Infatti, le leggi forestali del 1877 e il Regio Decreto Serpieri si sono ampliamente occupate del bosco, senza mai darne una definizione statica. Il legislatore dell'epoca ha ritenuto più opportuno lasciare che fosse l'Autorità forestale ad individuare, caso per caso, "*i terreni di qualsiasi natura (anche boschivi) che per effetto di utilizzazioni contrastanti… potessero con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque*", per sottoporli, solo successivamente, al regime dei vincoli forestali di cui agli articoli 7 e seguenti del R.D. n. 3267/1923.

La necessità di dare una definizione giuridica al concetto di bosco è stata avvertita in modo particolare dopo l'entrata in vigore della Legge n. 431/1985 recante disposizioni in materia di tutela paesaggistica, meglio nota come legge Galasso. La legge Galasso, infatti, ha sottoposto l'uso e il dissodamento del bosco e degli altri beni di interesse forestale ed ambientale ad un preciso sistema di autorizzazioni, senza specificare in modo dettagliato l'oggetto della tutela penale. Ossia, non era giuridicamente chiaro quando un'area boschiva potesse considerarsi bosco, e come tale soggetta al regime autorizzatorio imposto dalla legge Galasso, la cui inosservanza costituiva reato.

2.1 DEFINIZIONI SIGNIFICATIVE DI BOSCO

Nell'indeterminatezza della norma la dottrina e la giurisprudenza dell'epoca hanno tentato di arrivare ad una adeguata definizione di bosco. Tra le tante, si riporta la definizione "ecosistemica" di bosco data dalla Corte di Cassazione in una sentenza del 12 febbraio 1993: "*il concetto di bosco deve essere riguardato come patrimonio naturale con una propria individualità, un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti quali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, formazioni vegetali (non solo alberi di alto fusto di una o più specie arboree, ma anche erbe e sottobosco), fauna, microfauna, nelle loro reciproche profonde interrelazioni, e quindi, non solo l'aspetto estetico paesaggistico di più immediata percezione del comune sentimento*".

Come si evince, si è in presenza di una definizione, seppur in linea con i moderni principi della scienza forestale, ancora non del tutto esaustiva. Nel corso degli anni anche altri autorevoli soggetti istituzionali hanno cercato di

individuare una definizione di bosco, al fine di rendere meno indeterminata la norma. Tra queste definizioni di bosco, le più interessanti sono state date:

- dalla F.A.O.;
- dall'I.S.T.A.T.;
- dall'Accademia Italiana di Scienze Forestali;
- dall'Inventario Forestale Nazionale Italiano del 1985.

Secondo la più recente definizione (*Global Forest Resources Assessment 2000*), la F.A.O. considera bosco un territorio con copertura arborea superiore al 10 per cento, su un'estensione maggiore di 0,5 ha e con alberi alti, a maturità, almeno 5 metri. Può trattarsi di formazioni arboree chiuse o aperte, di soprassuoli forestali giovani o di aree temporaneamente scoperte di alberi per cause naturali o per l'intervento dell'uomo, ma suscettibile di ricopertura a breve termine. Sono, inoltre, inclusi nelle aree boscate i vivai forestali, le strade forestali, le fasce tagliafuoco, le piccole radure, le barriere frangivento e le fasce boscate, purchè maggiori di 0,5 ha e larghe più di 20 metri e le piantagioni di alberi per la produzione di legno. Sono esclusi dalla definizione di bosco i territori usati prevalentemente per le pratiche agricole.

L'I.S.T.A.T., invece, considera superficie forestale boscata quella rappresentata da una superficie di terreno non inferiore a 1/2 ettaro, in cui sono presenti piante forestali legnose, arboree e/o arbustive, che producono legno, o altri prodotti forestali, determinanti, a maturità, un'area d'insidenza di almeno il 50 per cento della superficie e suscettibili di avere un ruolo indiretto sul clima e sul regime delle acque.

Per l'Accademia di Scienze Forestali sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista, ovenga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive, a qualunque stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della vita. Sono, altresì, da considerare boschi gli appezzamenti di terreno che siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o di ricostituzione.

Infine, l'Inventario Forestale Nazionale Italiano risalente al 1985 definisce bosco "*un terreno di almeno 2.000 mq, coperto per almeno il 20 per cento di alberi o arbusti; se l'appezzamento boscato è di forma allungata la larghezza*

minima deve essere di 20 m. Tale terreno è definibile bosco anche se si trova temporaneamente privo di copertura arborea per cause accidentali o inseguito a utilizzazione periodica".

2.2 DEFINIZIONE GIURIDICA DI BOSCO DATA DAL LEGISLATORE STATALE

A risolvere in parte i dubbi interpretativi è intervenuto il Decreto Legislativo n. 227/2001 contenente disposizioni per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale. L'articolo 2 del D.Lgs. n. 227/2001, infatti, contiene utili riferimenti per la definizione giuridica di bosco.

Innanzitutto, è previsto che agli effetti di ogni normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva siano equiparati (comma 1). Il testo di questa disposizione è chiaro e lascia intendere senza ombra di dubbio che, per il legislatore nazionale, a differenza del mondo scientifico, i termini bosco, foresta e selva hanno esattamente lo stesso significato.

Equiparati i termini bosco, foresta e selva, il provvedimento non ne definisce direttamente il contenuto, ma fissa per le singole regioni un termine di dodici mesi entro il quale le regioni stesse stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco, secondo i criteri di massima indicati nel comma 2.

Il legislatore, quindi, anziché optare per una definizione univoca di bosco, valida su tutto il territorio nazionale, ha preferito rinviare ad un successivo provvedimento delle singole regioni l'esatta individuazione del concetto giuridico di bosco. La conseguenza più evidente è che in Italia ci sono definizioni diverse per indicare lo stesso bene giuridico (il bosco).

Provvidenzialmente, il legislatore statale ha introdotto nel testo del D.Lgs. n. 227/2001 delle norme di salvaguardia volte ad evitare troppe difformità di disciplina tra una regione ed un'altra, a scapito della chiarezza e dell'uniformità di trattamento che oggi, invece, appare ricercata e da più parti invocata.

Il successivo comma 3 dell'articolo 2, infatti, assimila a bosco, in ogni caso, e quindi su tutto il territorio nazionale:

- i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
- le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

Il successivo comma 6 dell'articolo 2 introduce, invece, una definizione residuale di bosco cosiddetta statale. Si stabilisce, infatti, che fino all'emanazione delle leggi regionali e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco *i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impiantidi frutticoltura e d'arboricoltura da legno*.

Tali formazioni vegetali ed i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono, altresì, assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per la difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

Tale definizione di bosco, infine, si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 22, meglio noto come Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

2.3 DEFINIZIONE DI BOSCO DATA DAL LEGISLATORE REGIONALE

La definizione della nozione di bosco ai fini della tutela paesaggistica spetta solo allo Stato, che la esercita attraverso il comma 6, dell'art. 2 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 227, mentre spetta alle Regioni stabilire eventualmente un diverso

concetto di bosco per i territori di loro appartenenza, solo per fini diversi, attinenti per esempio allo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste, alla lotta contro gli incendi boschivi, alla gestione dell'arboricoltura da legno, ecc.

È evidente che se le Regioni formulassero una diversa definizione di bosco avente efficacia anche per la individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico finirebbero per interferire sull'estensione della tutela dell'ambiente, che per precisa scelta costituzionale è riservata allo Stato. (Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, che ha modificato la ripartizione delle competenze regionali tra Stato e Regioni). Pres. Lupo - Est. Onorato - Ric. Monni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 16/11/2006), Sentenza n. 1874.

La Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 227/2001, con la L.R. 27 del 2004 (oggi L.R. 31/2008) ha definito un concetto di bosco che si rifà essenzialmente alla definizione statale, pur introducendo alcune specifiche caratteristiche necessarie per adeguare la definizione di bosco alle aree forestali di propria competenza ed in armonia con le politiche territoriali con le quali tali aree si intendono gestire.

L'art. 42 della L.R. 31/2008 definisce bosco:

- le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;
- i rimboschimenti e gli imboschimenti;
- le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.

Sono assimilati a bosco:

- i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

- le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
- le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità agro-silvo-pastorale e i corsi d'acqua minori non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco.

Non sono considerati bosco:

- gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;
- i filari arborei, i parchi urbani e i giardini;
- gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale e i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;
- le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale.

La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati dà origine a bosco solo quando il processo è in atto da meno di quindici anni per i comuni classificati montanti o svantaggiati **e da meno di cinque anni per i restanti comuni** (tra cui i comuni di pianura).

Il legislatore regionale oltre a definire il concetto di bosco, ha provveduto a stabilire anche cosa non si considera bosco. Con successiva DGR n. 2024 dell'8 marzo 2006, intitolata: "*Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, criteri per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per l'individuazione dei coefficienti di boscosità ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L.R. 27/2004*" ha fornito ulteriori specifiche sull'interpretazione della norma.

2.4 DEFINIZIONE DI BOSCO SECONDO IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

In generale, la normativa regionale attribuisce al PIF il compito di definire alla scala 1:10.000 la perimetrazione delle aree boscate.

Nel caso del Parco del Mincio la predisposizione di tale elaborato evidenzia alcuni elementi di criticità legati alla particolare realtà mantovana in cui la prevalenza delle formazioni arboree è prevalentemente allungata con larghezze medie difficilmente individuabili in maniera univoca nell'ambito della soglia dei 20 m di larghezza media definita dal D.Lgs. n. 227/2001 e dei 25 m di larghezza minima della L.R. 31/2008.

L'oscillazione attorno alle suddette soglie introduce elementi di incertezza sia tecnica che di diritto in quanto solo in sede di effettiva misura di campo sarà possibile stabilire con certezza l'effettiva larghezza del punto oggetto di intervento ogniqualvolta le larghezze siano prossime alle soglie sopra indicate, e, nel caso di formazioni particolari che si pongono in continuità con soprassuoli che soddisfano le caratteristiche di bosco, l'effettiva natura delle stesse.

La peculiarità delle formazioni boscate che spesso, seguendo i corsi d'acqua, si allungano fondendosi senza soluzione di continuità con formazioni di larghezza inferiore a 25 m, ha reso pertanto indispensabile la definizione di una regola per la discriminazione cartografica del bosco: **le appendici boscate contigue a superfici forestali che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 42 della L.R. 31/2008 (superficie superiore ai 2.000 mq e lato minore non inferiore a 25 m) o i corridoi di connessione tra superfici boscate, sono da classificarsi come superficie boscata, indipendentemente dalla loro larghezza, salvo esse si possano univocamente identificare, per origine, composizione specifica, struttura, forma di governo, trattamento, come formazioni arboree lineari, quali,** ad esempio, **siepi e filari**.

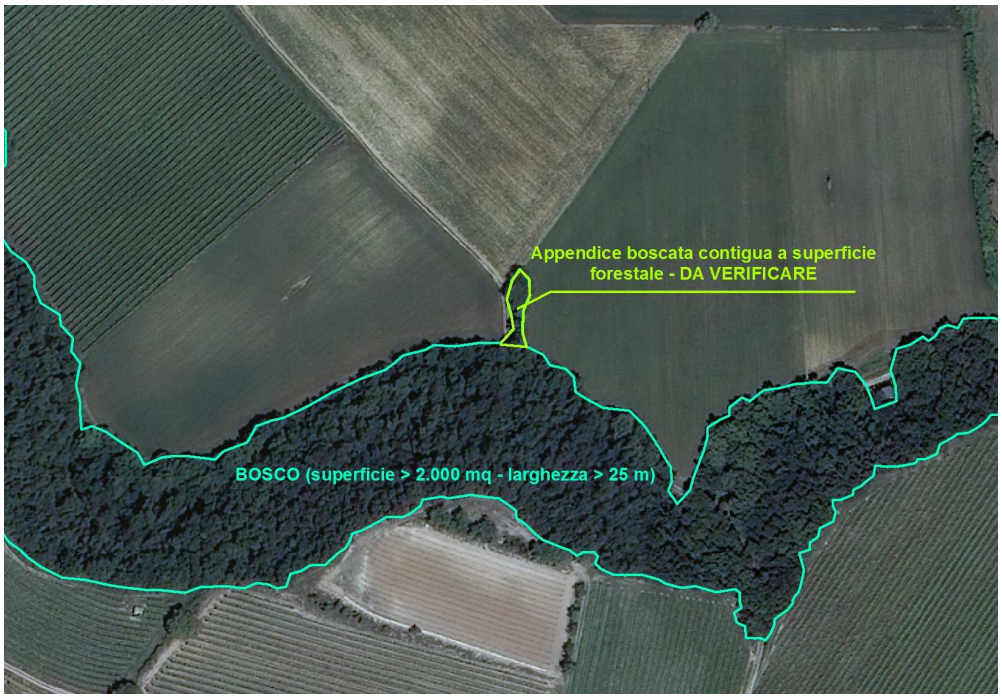

Immagine esemplificativa dell'interpretazione sul bosco: l'appendice boscata (in verde) contigua alla superficie forestale (in azzurro) verrà assimilata a bosco se la verifica di campo non ne consentirà la classificazione ad altra formazione vegetale (siepe o filare).

2.5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come si evince da questa breve analisi dell'ordinamento giuridico, in Italia si assiste ad un proliferare di definizioni, alcune delle quali molto diverse tra loro. Tutto ciò causa alcuni problemi amministrativi con significativi risvolti di natura penale. Non è possibile, in nome del decentramento amministrativo, definire in tanti modi differenti il medesimo bene giuridico. Infatti, le violazioni che incidono sulle aree boschive comportano sanzioni penali e conseguentemente la definizione di bosco diventa propedeutica per la realizzazione dell'illecito e quindi per l'insorgenza, o meno, del reato. Differenti definizioni giuridiche di bosco tra una regione ed un'altra potrebbero comportare il paradosso che il medesimo fatto ed evento in un'area potrebbe essere considerato illecito penale in una regione e legale in un'altra. Le Forze di Polizia e l'Autorità giudiziaria, invece, quando devono reprimere gli abusi commessi contro il bosco o gli scempi perpetrati all'interno di aree boschive, devono identificare il bene bosco seguendo i criteri definitori uniformi suggeriti dall'articolo 2, comma

6, del D.Lgs. n. 227/2001. Ciò in quanto, il bene tutelato penalmente non può che essere unico su tutto il territorio nazionale e l'applicazione della legge penale non può ammettere trattamenti differenziati da una regione ad un'altra.

L'univocità della definizione di bosco si rende necessaria anche con riguardo:

- all'elaborazione dell'Inventario Forestale Nazionale ed alle implicazioni ad esso connesse (applicazione del Protocollo di Kyoto e relativa quantificazione del *carbon sink* italiano);
- alle necessità di rispondere alle molteplici richieste provenienti dalla partecipazione dell'Italia a una serie di iniziative ambientali di carattere internazionale quali la Convenzione ONU sui Cambiamenti Climatici e il Protocollo di Kyoto, il *United Nations Forum on Forests*, la *European Environmental Agency*, l'*Eurostate* il *Forest Focus*;
- alle statistiche a livello nazionale ed ai confronti di dati omogenei tra singole regioni;
- alle politiche forestali di sviluppo ed alle politiche forestali di tutela;
- all'assegnazione di risorse finanziarie pubbliche per il settore forestale.

Si auspica, pertanto, un intervento del legislatore nazionale che – ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema – stabilisca un'unica definizione giuridica del bosco. Fatti salvi i criteri stabiliti a livello mondiale ai fini dell'applicazione del Protocollo di Kyoto, in Italia si potrebbe adottare come modello uniforme il concetto di bosco individuato dall'articolo 2, comma 6, del D.Lgs. n. 227/2001, possibilmente rivisto ed integrato con gli standardinternazionali individuati dalla FAO con il *Global Forest Resources Assessment 2000*.

2.6 PROPOSTE OPERATIVE

Come introdotto nei paragrafi precedenti si prevede che in sede di verifica di campo o di istruttoria da parte del Parco si possa accertare la presenza o meno del bosco. Tale previsione interessa principalmente i casi in cui le larghezze sono prossime ai limiti delle soglie previste nelle definizioni di legge, le formazioni vegetali con larghezze sotto soglia si pongono in continuità con porzioni a bosco, terreni privi di vegetazione siano gravati dal vincolo di rimboschimento o in presenza di errori cartografici.

Per questo motivo in cartografia è stato inserita la perimetrazione delle aree boscate che con ogni probabilità rispondono alla definizione regionale (art. 42 L.R. 31/2008) mantenendo l'informazione accessoria relativa alle formazioni che dalle analisi condotte non rientrano nella definizione di bosco, ma per le quali potrebbe essere opportuna una verifica di campo.

Si integra la trattazione con un paio di sentenze sull'argomento:

Mentre la disciplina normativa forestale (R.D. n. 3267/1923; D.Lgs. n. 227/2001: L.R. n. 27/2004) tutela il bosco in quanto tale, cioè quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica Italiana, la disciplina paesaggistica tutela il bosco in quanto espressione dei valori naturali ed estetici del territorio. Si comprende, allora, perché, in caso di costruzione che si trovi in zona sottoposta sia a vincolo forestale che a vincolo paesistico, occorrano tre distinti atti autorizzativi: l'autorizzazione forestale ex artt. 7 R.D. n. 3267/1923, 4 D.Lgs. n. 227/2001 e L.R. n. 27/2004 (ora L.R. 31/2008); l'autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente preposto, ai sensi degli artt. 146 e 167 D.Lgs. n. 42/2004 e 80 L.R. Lombardia n. 12/2005; il permesso di costruire da parte del Comune, che può essere rilasciato soltanto nel caso in cui siano state previamente rilasciate le predette autorizzazioni paesaggistiche e forestali che ne costituiscono il presupposto legale. Pres. Leo, Est. Plantamura - B.A. (avv. Bacchetta) c. Provincia di Como (avv. Grella) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 14 aprile 2010, n. 1078.

Nel concetto di territorio coperto da bosco, cui fa riferimento la legge che tutela le bellezze naturali, rientra non solo la superficie sulla quale insistono i popolamenti arborei, ma anche le aree limitrofe che servono per la salvaguardia e l'ampliamento. (Nella specie, relativa, a rigetto di ricorso con il quale l'imputato, condannato per avere estirpato un bosco ceduo di *Robinia pseudoacacia* di circa 600 mq in zona soggetta a vincolo paesaggistico senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 7 L. 29 giugno 1939 n. 1497, aveva incentrato la sua censura tenendo presente la nozione di "bosco" delineata dalla normativa regionale, la Corte ha osservato che non era consentito adottare, nel caso in esame, la restrittiva nozione di "bosco" contenuta in detta normativa, sicchè territorio coperto da bosco non era soltanto l'area di circa 600 mq, da cui l'imputato aveva estirpato le robinie senza autorizzazione, dovendosi, invece, considerare quella complessiva di 700 mq, tanto più che nella zona limitrofa vi era tale vegetazione). Cassazione penale sez. III, 26 marzo 1997, n. 3975.

3. LE ALTRE FORMAZIONI ARBOREE

Di seguito una breve carrellata delle possibili formazioni arboree o arbustive che sono presenti nel territorio del Parco del Mincio e che non sono ascrivibili alle definizioni giuridiche di bosco, come presentate nei capitoli precedenti.

3.1 L'ARBORICOLTURA DA LEGNO O LE COLTIVAZIONI LEGNOSE A CICLO LUNGO

In applicazione della definizione contenuta nel comma 5 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 ("Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57"), per arboricoltura da legno si intende *la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e/o biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale*. Gli impianti di arboricoltura da legno (compresi gli impianti per la produzione di biomassa legnosa) finanziati in base a regolamenti dell'Unione Europea o ad aiuti di Stato, conservano la qualifica di arboricoltura da legno per tutta la durata dell'impegno da parte dei beneficiari a mantenere gli impianti.

Si tratta di impianti arborei destinati alla produzione di legname di pregio, ma anche per la produzione di biomassa ai fini energetici o di assortimenti da lavoro. Le tipologie di impianti possono essere, ad esempio: l'arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo (15-20 anni e più) per la produzione di legname con latifoglie di pregio, dove le piante sono governate ad alto fusto, l'arboricoltura da legno a ciclo breve con ceduazione a turno non inferiore a cinque anni. Fra le coltivazioni legnose di lungo periodo possono essere compresi gli arboreti tartufigeni in aree vocate (ai sensi della D.G.R. 11 dicembre 2001 n. 7310). Nell'arboricoltura da legno a ciclo breve è ricompresa anche la pioppicoltura.

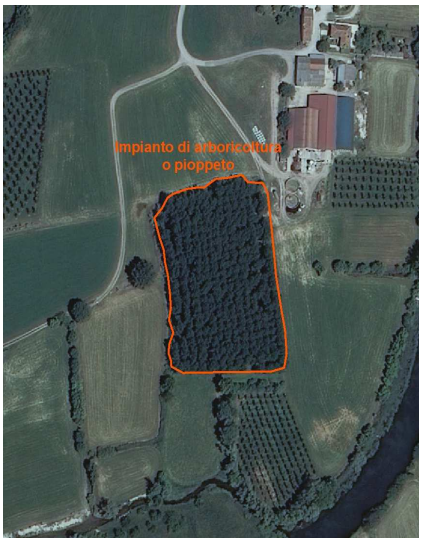

3.2 LE FORMAZIONI LINEARI

La superficie occupata dai boschi e dalla vegetazione naturale non boscata nel territorio del Parco non è particolarmente consistente, come testimonia l'analisi preliminare della carta dell'uso del suolo; i seminativi semplici rappresentano invece il tipo di uso del suolo prevalente, frutto di un'agricoltura intensiva che caratterizza il paesaggio con una diffusa omogeneità, interrotta solo da siepi e filari e dalla rete di canali di irrigazione che si estendono su tutta la pianura irrigua.

In questo scenario, risulta interessante lo studio delle formazioni vegetazionali lineari che si sviluppano prevalentemente, ma non esclusivamente, in prossimità dei corsi d'acqua, sia per il loro rapporto con il sistema irriguo, sia come presupposto alla costituzione-riammagliamento delle reti ecologiche. A questo sistema concorrono sia i sottili prolungamenti delle formazioni boscate con larghezza inferiore a 25 m (che, come si è sopra enunciato, potrebbero essere assimilati al bosco), sia le siepi naturaliformi e i filari semplici e doppi.

All'interno di ambienti modificati dall'uomo, fra i quali la pianura della Provincia di Mantova rientra a pieno effetto, gli ecotoni (oggi considerati alla stregua di veri e propri habitat) coincidono spesso con le aree di maggior diversità ambientale (boschetti, siepi e filari..), in cui si può individuare una

maggiore concentrazione di specie incompatibili con le attività a carattere agricolo che trovano nei relitti di vegetazione naturaliforme gli ultimi ambiti di conservazione. Inoltre, in presenza di fiumi e canali, le dinamiche di filtrazione dei nutrimenti risultano di importanza non secondaria per il territorio circostante. In termini ecologici, si tratta dunque di strutture di enorme valore, che individuano i confini delle tessere del mosaico ambientale, evidenziando una discontinuità fisica o biologica. L'individuazione di un ecotono e della sua superficie non risulta in ogni caso semplice, in quanto, talvolta, la variabilità spazio-temporale, quella specie-specifica, o la scala presa in considerazione complicano enormemente il concetto.

Una prima forma di distinzione è quella basata sull'origine: naturale o antropica. Si parla infatti di ecotoni creati e mantenuti dall'uomo, quali le siepi, di altri creati e mantenuti da processi naturali, o prodotti da processi naturali e mantenuti dall'uomo (fasce forestali ripariali conservate dall'uomo), oppure prodotti dall'uomo e mantenuti da processi naturali. Ma nel corso dell'evoluzione del paesaggio, il continuo *feed-back* fra l'azione esterna ed i processi naturali riesce spesso a definire processi simili a quelli tipici degli ambienti in evoluzione naturale. Così le siepi, viste come un sistema lineare e complesso (agrosistema), diventano elementi fondamentali per il mantenimento della biodiversità, ma anche nella dinamica dei nutrimenti, dell'acqua, della luce e del vento. Quali strutture in grado di garantire il movimento di molte specie animali svolgono il ruolo di corridoi ecologici con funzioni, anche se limitate, antipredatorie, microclimatiche o di collegamento fra realtà frammentate di bosco.

Fra le varie funzioni che le siepi esercitano nell'ambiente mantovano e nel Parco, si riconosce quella divisoria fra proprietà, quella frangivento e di ombreggiamento del suolo (con relativa definizione di microclimi particolari), oltre a quelle più tipiche di produzione di legname o di sostanze nutritizie utili per la fauna. Nell'ambito dell'agricoltura moderna vengono spesso soppresse perché di intralcio all'espansione delle aree produttive, o perché la mancata manutenzione (anche considerevole in termini di impegno) porta ad evoluzioni dimensionali di ulteriore disagio; le coltivazioni biologiche, invece, sembrano oggigiorno rivalutarne gli effetti positivi per l'implicita produzione di predatori ai parassiti naturalmente presenti e per l'azione di filtro svolta nei confronti dei fertilizzanti chimici o organici riversati nei terreni. Va inoltre considerato che la loro rimozione può determinare un incremento dell'erosione e la diminuzione di fertilità dei suoli, assumendo spesso il ruolo di fissatori del movimento superficiale degli elementi e influenzando pertanto il chimismo degli stessi.

Tornando agli aspetti più strettamente ecologici, la loro natura permette di colmare il vuoto lasciato dalla scarsità di ambienti boschivi planiziali residui, sebbene con una struttura estremamente più semplificata, ma positivamente ampliata da diramazioni a "*network*".

Il rappresentare un elemento temporalmente stabile, in ambienti agricoli modificati ciclicamente e di minor complessità, conferisce loro un ruolo primario, spesso confermato dalla presenza di specie arboree ed erbacee di buon valore naturalistico. Va quindi riconosciuto a queste strutture il ruolo di area ecotonale, in grado di ospitare specie faunistiche o floristiche definibili come di "*parkland*", ossia di savana o di margine. Oltre ai molti micromammiferi che vi risiedono in modo pressoché stanziale, si annoverano fra la fauna anche specie di avifauna migratrice o stanziale, che talvolta preferiscono le siepi e la ricchezza in nutrimenti che forniscono, anche in presenza di vaste estensioni di boschi: specie tipicamente forestali si possono individuare infatti in ambiti banalizzati, arricchiti però da buona densità di siepi e filari.

Viene di seguito fornita una breve definizione delle possibili formazioni arboree lineari presenti sul territorio del Parco del Mincio.

Siepi

Struttura arborea e/o arbustiva lineare avente larghezza massima di 25 metri. Generalmente si considera siepe una struttura vegetale plurispecifica ad andamento lineare, preferibilmente disposta su più file, con uno sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona.

Filari

Un filare è una struttura lineare costituita da specie arboree, piantate con sesto regolare. In genere monospecifica o, più raramente, costituita da due specie alternate.

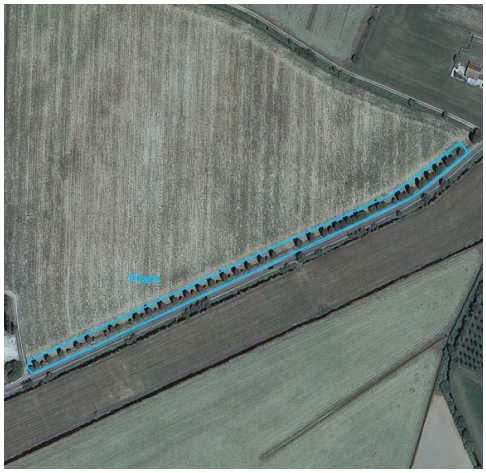

Fasce boscate

Soprassuoli con larghezza massima di 25 metri misurata alla base e ampiezza massima di 2.000 mq. Possono avere forma irregolare e sono costituiti da specie arboree e arbustive. Nella fascia boscata è riconoscibile oltre alla strutturazione verticale, una struttura orizzontale (nucleo e mantello).

Fasce tampone

Sistemi generalmente lineari, costituiti da fitta vegetazione riparia arborea, arbustiva ed erbacea di specie igrofile e ripariali a contatto con l'acqua e planiziali a contatto con i campi che, piantate in prossimità di corsi d'acqua, a margine degli appezzamenti coltivati, riducono il carico di inquinanti che giunge ai corpi idrici. Sono posizionate lungo i corsi d'acqua anche minori (fossi) come interfaccia tra i campi coltivati e il recettore delle acque di scolo. L'effetto positivo sull'ambiente da parte delle fasce tampone si esplica attraverso il contenimento degli inquinanti, grazie all'esaltazione dell'attività microbica di denitrificazione ed all'assorbimento diretto da parte delle piante dei nutrienti, attraverso la fissazione del terreno delle rive ed attraverso la filtrazione fisica delle acque. La larghezza minima è di 10 metri alla base.

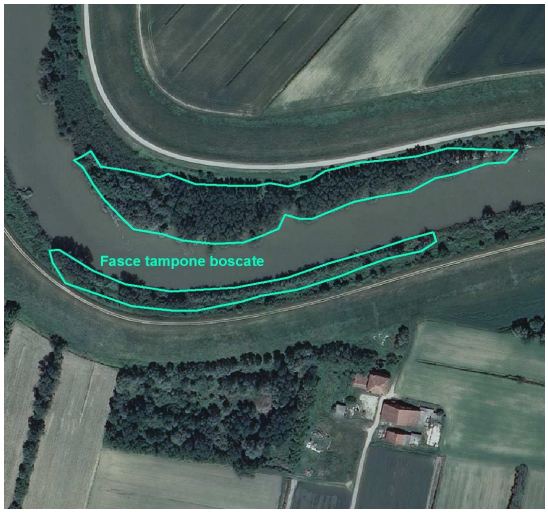

3.3 ALTRI ELEMENTI VERDI

Macchie arboree e boschetti

Si tratta di piccoli impianti o superfici boscate di estensione inferiore ai 2.000 mq che possono costituire i "nodi" all'incontro di siepi diversamente orientate o di siepi e fasce boscate, o di siepi e fasce tampone, ecc.

Parchi urbani e giardini

"Sono considerati "parchi urbani e giardini" i soprassuoli di origine per lo più artificiale in terreni non boscati, finalizzati all'uso ornamentale o ricreativo, in cui la frequenza e la tipologia degli interventi di manutenzione tendano ad impedire la rinnovazione naturale." (D.G.R. 2024/2006).

La colonizzazione a seguito di abbandono colturale di parchi e giardini da parte di specie arboree ed arbustive, potrà generare una superficie boscata qualora la stessa abbia le caratteristiche geometriche di cui all'Art.42 della L.R. 31/2008 e il processo sia in atto da almeno 5 anni.

In questo caso gli interventi destinati a ripristinare le architetture e le geometrie originarie del parco e del giardino, si configureranno come interventi di trasformazione di bosco, qualora la superficie di parco e giardino abbandonato ricada nella definizione di bosco di cui al precedente paragrafo.

In tutti gli altri casi, gli interventi manutentivi si classificheranno come cure colturali a parchi e giardini e saranno pertanto esclusi dall'applicazione delle Norme Forestali Regionali e dalla normativa forestale in genere.

Nello specifico si definiscono:

Parchi urbani

Di solito sono situati nei pressi di nuclei abitati, ad essi collegati, ed hanno caratteristiche per forma e dimensione di "parco paesaggistico" di raccordo fra l'abitato e le zone agricole circostanti. Sono caratterizzati da ampi spazi alberati con esemplari isolati, in filare o a macchia, prati, sentieri pedonali, attrezzature leggere per la fruizione e spesso attraversati da percorsi ciclopedonali di collegamento. Svolgono la funzione di verde pubblico a scala territoriale e possono far parte di aree più ampie definite "parchi periurbani".

Giardini storici

Aree progettate e costruite dall'uomo dove le specie arboree ed arbustive vengono utilizzate per formare architetture vegetali, spesso si mescolano l'uso di specie tipiche locali con specie esotiche.

Sono caratterizzati dalla vicinanza di ville o edifici storici e non presentano aspetti di naturalità e/o rinnovazione naturale, di norma sono circondati da recinzioni o da fossati che comunque ne delimitano con precisione i confini.

Anche l'albero isolato negli spazi a prato diventa forma geometrica compositiva dell'insieme.

Al loro interno i percorsi sono delimitati da bordure e si ha le presenza di manufatti (pergolati, voliere, statue, ecc) con funzione di abbellimento.

Spesso i percorsi sono geometrici con la presenza di assi principali che collegano anche visivamente (coni ottici) le architetture presenti con gli spazi del paesaggio agricolo circostante.

Lo stato di abbandono porta spesso al proliferare di specie invasive esotiche (quali ailanto e robinia) con conseguente perdita di alcune caratteristiche tipiche del giardino storico.

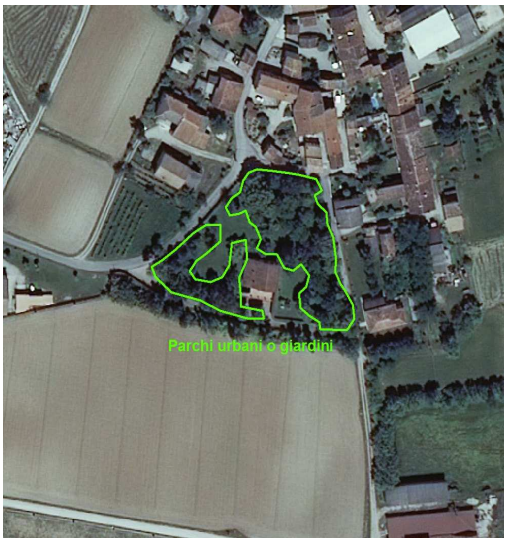

Eliminato: